



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649**

Determinazione del Direttore Generale

N. 35 del 01/02/2021

Oggetto: accoglimento della richiesta del Comune di Mirabella Eclano di compensare gli oneri sostenuti per la collocazione dei minori trattenendo la contribuzione capitaria al FUA dovuta e di utilizzare dette somme per la composizione transattiva delle controversie con la Cooperativa Mariangela ONLUS. Impegno della spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

Che gli ambiti territoriali, nel rispetto della legge n. 328 del 3 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale del 23 ottobre 2007 n. 11/2007 assicurano le funzioni di protezione sociale e della tutela giuridica dei minori nel rispetto del comma 2, art. 2, della Legge 149 del 2001;

Che in esecuzione dell'atto di indirizzo del CDA n. 4 del 28/01/2016, con provvedimento n. 101 del 14/04/2016 il Direttore generale approvava la Convenzione disciplinante la gestione del servizio "Casa Famiglia, relativo ai minori in difficoltà collocati in strutture residenziali";

Che la convenzione sopra richiamata regola le obbligazioni reciprocamente assunte dall' Azienda speciale consortile A1 e dai Comuni dell'ambito territoriale relativamente alla gestione degli interventi realizzati a beneficio dei minori in difficoltà collocati in Casa famiglia;

Considerato:

Che il servizio sociale su disposizione del Tribunale dei Minori del 31/01/2018 provvedeva con decorrenza 08.03.2018 alla collocazione del minore G. M., residente a Mirabella Eclano in Via (omissis), presso la Comunità Casa Coletta di Nola;

Che la scelta della Comunità "Casa Coletta" rispondeva alla necessità di garantire la prosecuzione del programma di messa alla prova del minore, approvato dalla competente AG, ed assicurava la indispensabile protezione dalle disfunzionali relazioni familiari, rilevate preminenti in relazione all'allontanamento dello stesso;

Che la Comunità "Casa Coletta" risulta provvista del titolo abilitativo di esercizio del servizio rilasciato ai sensi del RR 4/2014 dall'ambito territoriale A 6 (Comune Capofila Mugnano del Cardinale);

Che retta giornaliera di Euro 70,00 praticata per l'accoglienza si colloca nei parametri fissati dal tariffario regionale;

Considerato altresì:

Che veniva notificato al Comune di Mirabella Eclano Decreto Ingiuntivo n. 960/2019 - R.G. 1741/2019 - emesso dal Tribunale di Benevento su ricorso promosso dal prestatore Cooperativa Sociale Mariangela ONLUS per il pagamento delle prestazioni di accoglienza del minore G. M. riferite al periodo da marzo 2018 a febbraio 2019.

Che il Comune di Mirabella Eclano in esecuzione della Delibera di GM n. 37 del 13/09/2019 si costituiva in giudizio per proporre opposizione al predetto al Decreto Ingiuntivo n. 960/2019 - R.G. 1741/2019 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva chiamando quale terzo in causa l'ASC A1.

Che l'ASC A1 in esecuzione della deliberazione del CDA n. 01 dello 11/06/2020 si costituiva in giudizio conferendo apposito incarico legale a tutela degli interessi dell'ente;

Che con nota in data 26.10.2020 perveniva al Comune di Mirabella Eclano una proposta di risoluzione bonaria delle pretese creditorie derivanti dai Decreti Ingiuntivi n. 960/2019 - R.G.N. 1741/2019 e n. 896/2020 - R.G.N. 2406/2020 da parte della Cooperativa Mariangela ONLUS che per il tramite del proprio legale Avv. Fabiola De Stefano, comunicava la disponibilità a dirimere il contenzioso, accettando a tacitazione di ogni pretesa creditoria, il pagamento dell'importo di €. 47.099,50 quale corrispettivo per le spese di accoglienza del minore dal 08/03/2018 al 31/12/2019, con rinuncia a interessi e spese di giudizio liquidate nei predetti Decreti Ingiuntivi.

Che il Comune di Mirabella Eclano con nota 9661 del 17/11/2020 indirizzava all'ASC A1 una proposta di transazione rivolta a dirimere il contenzioso per l'assistenza ed il ricovero dei minori in carico;

Che all'esame della proposta il CDA, con deliberazione n. 29 del 27/11/2020 forniva indirizzo al Direttore generale di verificare termini e condizioni, sentito il legale già incaricato con deliberazione nr. 01/2020, e procedere alla bonaria ricomposizione della controversia prevedendo il riconoscimento degli oneri economici di collocazione in accoglienza per il 50 % della spesa sostenuta nonché di quella corrente ponendo anche in compensazione la contribuzione capitaria al FUA, fatta salva la possibilità di ulteriori riconoscimenti eventualmente derivanti da revisione della convenzione da parte dell'Assemblea consortile.

Considerato infine:

Che l'assemblea con deliberazione n. 19 del 18/12/2020 ha introdotto la revisione dalla CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEL SERVIZIO "Casa famiglia" stabilendo di inserire dopo l' ultimo comma dell'articolo 8 il seguente: "Qualora, a conclusione dell'esercizio finanziario siano disponibili economie di gestione del fondo istituito ai sensi della presente convenzione, le stesse possono essere utilizzate per la definizione dei contenziosi in corso tra gli Enti ed i prestatori dei servizi di assistenza. Tali economie possono essere utilizzate per la composizione transattiva delle liti giudiziarie in corso, con esclusione degli oneri relativi a spese e competenze legali, che restano a carico del Comune interessato."

Dato atto:

Che la revisione della convenzione relativa alla GESTIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEL SERVIZIO "Casa famiglia" deliberata dall'assemblea consente di utilizzare le economie disponibili del fondo per la definizione dei contenziosi in corso tra gli Enti ed i prestatori dell' assistenza stabilendo che dette economie possono essere utilizzate per la composizione transattiva delle liti giudiziarie in corso, con esclusione degli oneri relativi a spese e competenze legali, che restano a carico del Comune interessato.

Visto:

La Legge del 3 novembre 2000 n. 328

La delibera del CDA n. 4 del 28/01/2016

Il provvedimento del Dg n. 101 del 14/04/2016

La disposizione del Tribunale dei Minori del 31/01/2018

La nota 9661 del 17/11/2020 del Comune di Mirabella Eclano

La Convenzione relativa alla GESTIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEL SERVIZIO "Casa famiglia"

La delibera dell'assemblea consortile n. 19 del 18/12/2020

L'articolo 8 della convenzione come modificato ad esito delle revisioni introdotte dalla delibera dell'assemblea consortile n. 19 del 18/12/2020;

La legge 241/ 1990

Il D.lgs. 267/2000

Lo Statuto Consortile.

Ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Mirabella Eclano di compensare gli oneri sostenuti per la collocazione dei minori trattenendo la contribuzione capitaria al FUA dovuta per le precedenti e di utilizzare dette somme per la composizione transattiva delle pretese creditorie della Cooperativa Mariangela ONLUS.

Determina

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte

integrante e sostanziale;

Di accogliere la richiesta del Comune di Mirabella Eclano di compensare gli oneri sostenuti per la collocazione dei minori di Euro 47.099,50 trattenendo l'importo dalla contribuzione capitaria al FUA dovuta e di utilizzare le somme predette per la composizione transattiva della controversia pendente con la Cooperativa Mariangela ONLUS;

Di stabilire che la compensazione viene effettuata sulle economie effettivamente disponibili sul fondo istituito ai sensi della convenzione e impegnate nel precedente esercizio finanziario;

Di impegnare la spesa di EURO 47.099,50 relativa alla compensazione degli oneri imputando la stessa sul capitolo n. 1358.00 del bilancio 2021 in corso di formazione;

Di stabilire che siano successivamente accertate le minori entrate relativamente alle somme per le quali sono compensati tra gli enti gli oneri di competenza.

Di rendere atto che le obbligazioni giuridiche ed economiche degli interventi attuati a tutela dei minori collocati in accoglienza ricadono nella competenza del Comune ove risiedono gli esercenti la patria potestà;

Di dare atto ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 che Il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo SOLOMITA;

Di attestare che, ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento;

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71;

Di dare atto che la seguente determinazione, comportando impegni di spesa, diverrà esecutiva dopo che il responsabile del finanziario avrà reso il parere attestante la regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per quindici giorni consecutivi.

Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto:

Ariano Irpino li 01/02/2021

Il Funzionario che Espresso il
parere
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti capitoli:

Ariano Irpino, li 01/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IORIZZO FERDINANDO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 01/02/2021

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

